

Illegittima esclusione della procedura di VAS in relazione all'approvazione del Piano di una Riserva

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *quater* 16 novembre 2021, n. 11802 - Scala, pres.; Bignami, est. - Azienda Agricola Decima Trigatoria S.r.l. ed a. (avv.ti Floridi, Gattamelata, Falasca) c. Regione Lazio (avv. Caprio) ed a.

Ambiente - Approvazione del Piano di una Riserva - Esclusione della procedura di VAS - Illegittimità.

(*Omissis*)

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente, nella qualità di proprietaria di una porzione del territorio sito nella riserva naturale di Decima Malafede, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, ed in particolare la delibera del Consiglio regionale del Lazio n. 3 del 20 ottobre 2020, con la quale è stato approvato il piano della riserva. Di tale atto è stato chiesto l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere, con domanda di risarcimento danni. Il piano è stato adottato dall'ente gestore Roma Natura fin dal 25 novembre del 2002, ed è stato pubblicato il 23 maggio 2003.

Nel 2008 il piano è stato trasmesso alla Regione Lazio, dopo l'acquisizione e la valutazione delle osservazioni previste dall'art. 26 della legge regionale n. 29 del 1997.

Solo il 12 novembre 2019 la Giunta ha inviato al Consiglio regionale il piano ai fini dell'approvazione, che è infine intervenuta con l'atto impugnato e pubblicato il 20 ottobre del 2020.

La ricorrente svolge i seguenti motivi di ricorso:

- 1) violazione della legge regionale n. 29 del 1997 ed eccesso di potere, perché a) in linea generale, il piano penalizzerebbe indebitamente l'attività agricola; b) l'art. 13, comma 11, delle NTA, imponendo alla parte privata di identificare la fascia di rispetto della sponda tutelata, genererebbe un vizio di "incompetenza" e di "sproporzione"; c) gli artt. 15, comma 18 e 16, comma 11, delle NTA introdurrebbero una fascia di rispetto, quanto ai corsi d'acqua tutelati ex art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42 del 2004, che vieterebbe l'agricoltura proprio nella parte più produttiva dei terreni, e benché essa non sia soggetta a riserva integrale, ma solo a protezione di "più contenuto livello" (con violazione anche degli artt. 5, comma 3, e 26 bis della legge regionale n. 29 del 1997; d) la sottoposizione a riserva integrale di 277 ha di terreno e a riserva generale di altri 50 ha comporterebbe "l'abbandono di ogni attività produttiva agricola perché economicamente insostenibile"; e) la riconduzione dei fabbricati di San Giuseppe e di Monte di Leva a zona D1 (attrezzature della riserva) sarebbe in contrasto con la più "idonea" destinazione a D3, con vocazione residenziale, produttiva e di servizio; f) i percorsi destinati all'uso pubblico sarebbero a "servizio esclusivo" degli immobili aziendali e residenziali;
- 2) violazione del d.lgs. n. 152 del 2006 e della legge regionale n. 29 del 1997, nonché eccesso di potere, poiché a) sono state introdotte modifiche al piano adottato a molti anni di distanza, quando le osservazioni presentate al piano dovevano ritenersi vetuste; b) il piano non è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS), come previsto dalla normativa nazionale e dalla circolare del 19 febbraio 2010 della Regione Lazio; c) non è stato previsto alcun indennizzo;
- 3) violazione degli artt. 41, 42 e 97 Cost., perché l'amministrazione avrebbe leso il diritto di proprietà della ricorrente.

A tali profili di illegittimità corrisponderebbe la fondatezza della domanda risarcitoria, ovvero di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di adottare misure compensative ai sensi della legge regionale n. 29 del 1997.

A seguito di fissazione di udienza ex art. 55, comma 10, cpa, la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla omessa sottoposizione a VAS del piano della Riserva, va esaminato per primo in ordine logico ed è fondato.

2. Va premesso che, in linea astratta, non vi sono dubbi in ordine alla riconducibilità del piano della riserva all'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 4 del 2008, per la parte in cui indica i piani e programmi che sono soggetti a VAS, includendovi la "pianificazione territoriale".

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, della legge regionale n. 29 del 1997 il piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico territoriale, sicché esso ricade ad ogni titolo nella previsione di legge appena rammentata.

Di ciò si trae ulteriore conferma dal testo attualmente vigente dell'art. 12, comma 4, della legge n. 394 del 1991, costituente la legge quadro sulle aree naturali protette, che, con valore ricognitivo di un vincolo già vigente nella trama legislativa, afferma ora espressamente la assoggettabilità a VAS del piano.

Del resto, nel caso di specie è stata anche attivata, per una porzione dell'area, la valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, la quale a sua volta implica, per il piano alla quale si riferisce, la VAS, ai sensi della lett. b)



del già citato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Va da sé, infine, che la finalità di tutela ambientale propria del piano dell'area naturale protetta di per sé non esclude l'obbligo di VAS (Corte di giustizia, C. 142/07 e C. 321718).

3. Nel caso di specie, il piano è stato adottato dall'ente gestore fin dal 2002, ovvero in una data posteriore alla pubblicazione della direttiva 27 giugno 2001 n. 42/2001/CE, ma anteriore al termine di attuazione di essa, fissato dall'art. 13 al 21 luglio 2004.

Il legislatore nazionale ha poi attuato la direttiva soltanto con il d.lgs. n. 152 del 2006, recante una disciplina in larga parte sostituita dal d.lgs. n. 4 del 2008.

Da tale normativa statale non emerge alcun impedimento all'assoggettamento del piano impugnato a VAS.

Difatti, il d.lgs. n. 4 del 2008 ha abrogato l'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, a mente del quale "i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza", sicché non residua alcuno spazio per una interpretazione della legge attuativa della direttiva intesa a escludere in ogni caso la VAS per i procedimenti di pianificazione già avviati (interpretazione che sarebbe comunque, come si vedrà subito, in difformità dal diritto UE).

Allo stato, infatti, la disciplina statale del regime transitorio, contenuta nell'art. 35, comma 2 ter, del d.lgs. n. 4 del 2008, presuppone che la procedura di VAS si concluda sulla base della normativa, ad essa relativa, vigente al momento dell'avvio del procedimento: essa, in altri termini, non preclude la VAS per la pianificazione avviata prima che l'istituto fosse introdotto nel nostro ordinamento, ma si limita a stabilire, sulla base del termine di avvio del procedimento appena citato, se debba trovare applicazione il regime giuridico disegnato dal d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero quello successivamente modificato dal d.lgs. n. 4 del 2008.

4. Tuttavia, il piano della riserva naturale di Decima Malafede si è sottratto a VAS per effetto della legislazione regionale. Difatti, l'art. 1, comma 147, della legge regionale n. 12 del 2011 ha recepito (fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 1, comma 22 bis, della legge regionale n. 14 del 2008) quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n. 169 del 2010.

Il paragrafo 1.3 di tale delibera, al punto 1.7, lett. o), stabilisce che non sono assoggettati a VAS i "piani/programmi e le loro varianti che siano stati adottati dall'organo deliberante competente prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008".

È appunto il caso del piano oggetto di causa, adottato nel 2002, e approvato solo nel 2020.

Il punto da decidere in causa attiene allora alla legittimità, e prima ancora alla compatibilità unionista, di una tale previsione escludente, che parte ricorrente appunto contesta, ed inoltre alla sussistenza del potere di questo Tribunale, in caso di esito negativo del giudizio, di non applicarla.

5. In ordine al primo profilo, deve ritenersi che la norma escludente non sia compatibile con l'art. 13, comma 3, della direttiva 42/2001/CE, secondo il quale "l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (NDR: l'obbligo di VAS) si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1. I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione".

In altri termini: una volta scaduto il termine per attuare la direttiva (20 luglio 2004) vige l'obbligo di VAS (per quanto privo di effetto diretto, stante il carattere non self executing dell'atto dell'Unione). Tuttavia, quanto ai piani e ai programmi adottati in precedenza, il diritto dell'Unione ha concesso agli Stati membri un termine dilatorio per concluderne l'approvazione in difetto di VAS, pari a 24 mesi dal 20 luglio 2004. Una volta compiutosi tale ultimo termine, la data di adozione del piano, seppure antecedente al 21 luglio 2004, cessa di avere rilievo, e la approvazione definitiva deve essere preceduta dalla VAS (in termini, Cons. Stato, sez. IV, n. 4471 del 2017).

E si capisce, perché, in caso contrario, l'efficacia del diritto dell'Unione verrebbe paralizzata per la sola circostanza che l'amministrazione sia rimasta inerte nel conferire impulso in termini ragionevoli all'approvazione del piano, e non già per l'opportunità di preservare i procedimenti già avviati, nel vigore di una normativa che non contemplava ancora l'istituto della valutazione ambientale strategica.

Del resto, la preclusione temporale recepita dalla legislazione laziale muove dall'erroneo presupposto (che emerge con nettezza, ad esempio, dalla lettura della lett. p del punto già citato della delibera n. 169 del 2010), per il quale, ai sensi della direttiva europea e dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, la VAS sia incompatibile con un procedimento di pianificazione in stato avanzato, atteso che essa andrebbe necessariamente svolta nella fase preparatoria del piano, e, dunque, ben prima della approvazione.

La giurisprudenza amministrativa ha, invece, già chiarito che vale l'opposto, ovvero che la VAS non deve accompagnare l'adozione del piano, ma precederla immediatamente l'approvazione, ovvero cadere nel momento in cui si ha certezza della esatta portata delle scelte pianificatorie e dell'imminenza della loro efficacia (Cons. Stato, sez. IV, n. 3645 del 2014; id. n. 4471 del 2017 cit.).



È poi vero che l'art.13, comma 3, della direttiva n. 2001/42/CE permette agli Stati membri di sottrarre a VAS i piani adottati prima del 21 luglio 2004, ancorché approvati oltre il termine successivo di 24 mesi, ma solo previa valutazione "caso per caso", ovvero a seguito di un apprezzamento della fattispecie concreta che rifugge dalla astrattezza e generalità della previsione escludente, ora recepita dall'art. 1, comma 147, della legge regionale n. 12 del 2011.

È, vale a dire, proprio la circostanza di avere introdotto una norma valevole per ogni ipotesi, anziché di avere provveduto a valutare di volta in volta, a segnare la incompatibilità di tale norma con l'art. 13, comma 3, della direttiva.

6. Ciò detto, resta da decidere se tale ultima disposizione recasse un obbligo unionista sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato, tale da imporre la non applicazione della normativa nazionale (rectius: regionale) con esso incompatibile. Anche la risposta a tale quesito è affermativa.

Non vi è dubbio che la struttura lessicale dell'art. 13, comma 3, citato non lasci agli Stati membri alcun margine di discrezionalità in ordine alle modalità con le quali governare nel tempo l'obbligo di VAS, in relazione ai piani adottati prima del 21 luglio 2004. Il legislatore dell'Unione, in altri termini, ha introdotto non già un principio sul punto suscettibile di plurimi sviluppi, ma una regola cogente e di stretta interpretazione. In particolare, appare chiaro che tale precetto non necessiti di alcun adattamento collaborativo da parte delle autorità nazionali, ai fini della sua immediata intellegibilità e applicazione.

Naturalmente, come si è anticipato, la direttiva n. 2001/42/CE non è di per sé self-executing, poiché essa necessita(va) di una fase di attuazione che introducesse e regolamentasse negli ordinamenti nazionali l'istituto della VAS (Cons. Stato, sez. IV, n. 3333 del 2009; id. n. 2097 del 2010).

Tuttavia, una volta che l'attuazione è sopraggiunta con il d.lgs. n. 163 del 2006, non vi sono ostacoli nel ravvisare l'efficacia diretta verticale degli obblighi dettagliati e incondizionati che l'atto dell'Unione ha prescritto alle autorità nazionali, tenendo anche conto che lo scrutinio a tale proposito ben può essere positivo soltanto per alcune previsioni della direttiva, e non per altre (Corte di giustizia, in C. riunite 397/01 e 403/01, Pfeizzer).

È questo appunto il caso dell'art. 13, comma 3, già menzionato, con il quale è stato introdotto un effetto diretto oggettivo, che somministra direttamente all'amministrazione e al giudice nazionale la regola da applicare sul piano temporale, in ordine all'assoggettamento alla VAS dei piani adottati prima del 21 luglio 2004, una volta che l'istituto sia stato attuato dallo Stato membro.

Né, sulla base della più recente lettura della giurisprudenza europea, l'invocabilità di tale effetto da parte della persona che ne abbia interesse può essere denegata, per il fatto che la direttiva concernente la VAS non ha tanto la finalità di attribuire al singolo consociato una posizione giuridica attiva, quanto di vincolare lo Stato membro all'osservanza dell'obbligo incondizionato.

Ciò che rileva, infatti, ai fini del dovere dell'autorità nazionale amministrativa o giudicante di non applicare la normativa interna incompatibile, e dunque di garantire il primato del diritto dell'Unione nelle materie di sua competenza, è che al dovere dell'autorità pubblica di dare corso al precetto europeo (prescrittivo o impeditivo che sia) corrisponda un interesse della parte ad impiegare l'effetto verticale della direttiva, per conseguire un'utilità giuridicamente tutelata, ovvero, nel caso di specie, la rimozione dei vincoli conformativi della proprietà (Corte di giustizia in C. 8/81, Becker, paragrafo 25; id. in C. 430/04, paragrafo 28; id. in C. 203/10, paragrafo 64; id. in C. 83/11).

Se ne trae particolare conferma, con riguardo alla fattispecie oggi a giudizio, dal precedente Kraaijeveld in C. 72/95, ove il giudice europeo ha affermato l'effetto diretto di una direttiva concernente i casi di applicazione della valutazione di impatto ambientale, e ha precisato, per quel che qui più conta, il dovere del giudice a quo nazionale di non applicare la normativa interna incompatibile (paragrafo 61), con vantaggio della parte ricorrente che aveva interesse ad opporsi alla realizzazione di un "piano di destinazione del suolo".

Infatti, "per quanto riguarda il diritto, per il singolo, di avvalersi di una direttiva e, per il giudice nazionale, di prenderla in considerazione, la Corte ha già affermato che sarebbe incompatibile con l'effetto vincolante che l'art. 189 riconosce alla direttiva l'escludere, in linea di principio, che l'obbligo da essa imposto possa esser fatto valere dalle persone interessate. Particolarmente nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante direttiva, imposto agli Stati membri di adottare un determinato comportamento, l'effetto utile dell'atto sarebbe attenuato se ai cittadini comunitari fosse precluso di valersene in giudizio ed ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione in quanto elemento del diritto comunitario allo scopo d'accertare se le autorità nazionali competenti, nell'esercizio della facoltà loro riservata quanto alla forma ed ai mezzi per l'attuazione della direttiva, siano rimaste entro i limiti di discrezionalità tracciati dalla direttiva stessa" (paragrafo 56).

In definitiva, sussiste il dovere di questo Tribunale di non applicare la normativa della Regione Lazio incompatibile con l'art. 13, comma 3, della direttiva n. 2001/42/CE, con la conseguenza che, rimosso nel caso di specie il divieto di procedere con VAS, si appalesa la illegittimità del procedimento che ha condotto alla approvazione del piano della riserva naturale, come dedotto con il motivo di ricorso ora esaminato.

7. E' invece infondato lo stesso secondo motivo di ricorso, nella parte in cui si lamenta la violazione della legge regionale n. 29 del 1997, perché il piano è stato approvato a molti anni di distanza dalla sua adozione, senza rinnovare la fase della acquisizione delle osservazioni da parte degli interessati.

Posto, infatti, che la legge non qualifica come perentori i termini per l'approvazione del piano, l'inosservanza di essi non

determina consumazione del potere, né la illegittimità del provvedimento tardivamente assunto (ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, n. 459 del 2020).

8. La fondatezza del secondo motivo di ricorso comporta l'annullamento della delibera del Consiglio regionale del Lazio n. 3 del 2020, mentre si sottrae a tale effetto la nota dell'ente gestore, in quanto atto endoprocedimentale, e la delibera di Giunta n. 169 del 2010, in quanto superata dall'art. 1, comma 147, della legge regionale n. 12 del 2011.

9. Le ulteriori censure qui esaminate non sono fondate.

Va premesso che anche la più recente giurisprudenza costituzionale ha ribadito, sulla scia del modello inaugurato dalla sentenza n. 56 del 1968 in ordine ai limiti posti alla proprietà per finalità di tutela paesaggistica e ambientale, che l'inclusione di un'area nel piano del parco ha carattere ricognitivo di una qualità intrinseca del bene, e dunque natura conformativa, anziché espropriativa (sentenza n. 276 del 2020).

È perciò infondato il terzo motivo di ricorso, che presuppone, viceversa, il carattere ablatorio dei vincoli del piano, e ne denuncia perciò la difformità dallo statuto costituzionale della proprietà.

Dal canto suo, la giurisprudenza amministrativa, a corollario di ciò, ha precisato che una simile attività ricognitiva è frutto di ampia discrezionalità tecnica, sicché i margini aperti alla parte privata per contestarne gli esiti si riducono ad uno scrutinio in ordine alla manifesta incongruenza e irragionevolezza delle valutazioni assunte (ad esempio, Cons. Stato, sez. IV, n. 4246 del 2010).

Va inoltre rilevato che la preservazione dell'attività agricola non costituisce l'oggetto precipuo della costituzione delle aree naturali protette, che, al contrario, sono concepite legislativamente per consentire detta attività, solo a condizione che essa non produca impatti negativi sull'ambiente: non a caso l'art. 26 della legge regionale n. 29 del 1997 sottrae ogni zona di riserva integrale all'agricoltura, e pone in ogni caso limiti anche con riferimento alle zone di riserva generale e di protezione.

Parimenti, l'art. 15, comma 2, della legge statale n. 394 del 1991 chiarisce che sono ammessi vincoli all'attività agrosilvo-pastorale, quand'anche pregressa, posto che detta attività è permessa, secondo l'apprezzamento del piano del parco, a condizione che sia salvaguardato il paesaggio e l'habitat naturale (art. 11, comma 3, legge n. 394 del 1991).

Perciò, la doglianza del ricorrente in ordine all'approccio di mera "tolleranza" dell'agricoltura da parte del piano non merita accoglimento (censura sub 1.a supra).

9.1 Con riferimento all'art. 13, comma 11, (censura 1.b supra), va rilevato che la disposizione delle NTA comporta un mero onere collaborativo posto a carico del proprietario, al cui interesse corrisponde la identificazione della fascia di rispetto delle sponde. Posto che non è dato evincere dalla norma alcun obbligo, la censura di "incompetenza" e "sproporzione" è infondata.

9.2. Con riguardo agli artt. 15, comma 18, e 16, comma 11, (censura 1.c supra), l'introduzione di una fascia di rispetto a tutela dei corsi d'acqua oggetto del regime di protezione implicato dall'art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42 del 2004 non sconfina nell'arbitrio amministrativo.

Non appare, infatti, manifestamente irragionevole escludere l'esercizio dell'attività agricola non già integralmente da aree comunque soggette a riserva generale o a protezione, ma esclusivamente da una porzione limitata a 10 metri, con riferimento a corsi d'acqua la cui tutela paesaggistica si estende fino al ben più significativo limite di 150 metri.

Vero è che, ai sensi dell'art. 26, comma 1 bis, della legge regionale n. 29 del 1997 nelle zone a riserva generale e a protezione sono consentite le attività di cui all'art. 8, comma 4, lett. d) precedente, ovvero quelle agricole, ma ciò vale a condizione che sia osservato l'art. 11, comma 3, della legge quadro n. 394 del 1991. Quest'ultimo permette di introdurre ogni limite necessario a preservare l'ambiente, anche con riferimento alla modificazione del regime delle acque.

Non si rinviene, perciò, alcun divieto legislativo circa l'introduzione della fascia di rispetto in questione (tantomeno dall'inconferente art. 5, comma 3, della legge regionale n. 29 del 1997), che non eccede in concreto il limite della manifesta irragionevolezza. In particolare, non vi è contraddizione tra la finalità di incentivare l'agricoltura biologica e la scelta di precludere ogni attività nella sola fascia di rispetto delle acque tutelate.

9.3. Con riferimento alla vastità delle aree boschive soggette a tutela (censura 1.d supra), l'asserzione della ricorrente in ordine al fatto che ciò comporterebbe "il progressivo abbandono di ogni attività produttiva agricola", oltre ad essere apodittica, non comporta, se provata, la illegittimità della scelta del piano, posto che non è messo in discussione che l'area sia effettivamente boschiva e meritevole di un grado di protezione che, peraltro, per 50 ha è quello, inferiore, della riserva generale.

9.5 Con riguardo alla zonizzazione a D1 (attrezzature della riserva) degli immobili di San Giuseppe e Monte di Leva, la ricorrente non adduce argomenti, diverse da una presunta storica vocazione "privata, residenziale e produttiva", per inficiare una scelta di pianificazione che, in ogni caso, permette al proprietario l'impiego del bene per attività destinate al pubblico, e potenzialmente a propria volta redditizie (aree di parcheggio; aree didattico-museali ecc: art. 10 NTA)

9.4. Va invece assorbita per ragioni di economia processuale la censura sub 1.f, in ordine al travisamento di fatto nella definizione dei sentieri aperti al pubblico, posto che essa non incide sulla domanda risarcitoria (nessun danno è stato provato con riferimento a tale profilo), e richiederebbe accertamenti in fatto incompatibili con l'interesse della parte alla immediata definizione del giudizio a suo favore, quanto all'annullamento dell'atto impugnato.

10. In ordine alla domanda di condanna al risarcimento dei danni, che andrà valutata per il solo profilo di illegittimità

rilevato nel presente giudizio, va premesso che la responsabilità della amministrazione per avere adottato un provvedimento illegittimo ha carattere aquiliano, ed esige, pertanto, che la parte offra prova degli elementi costitutivi dell'illecito, tra i quali la colpa dell'apparato amministrativo.

Quest'ultima, a sua volta, non può derivare dalla semplice presa d'atto della illegittimità del provvedimento, ma esige che si apprezzi la gravità inescusabile della condotta amministrativa (ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, n. 3334 del 2021). Nel caso di specie, benché l'amministrazione sia tenuta a non applicare la normativa interna incompatibile con il diritto dell'Unione avente effetto diretto, non può non rilevarsi che la produzione normativa e legislativa alla quale l'amministrazione si è attenuta ha generato un evidente e oggettivo stato di incertezza sulle regole applicabili al caso di specie, che si per sé introduce un elemento di scusabilità della condotta pubblica, tale da escludere l'elemento colpevole. La domanda di risarcimento danni va perciò rigettata.

Quanto alla domanda volta a conseguire il pagamento di un indennizzo in ragione dell'introduzione di limiti conformativi della proprietà (in disparte il problematico profilo della giurisdizione), è assorbente rilevarne l'inammissibilità per carenza di interesse, atteso che tali limiti sono stati annullati dalla presente sentenza, sicché è venuto a mancare il presupposto stesso dell'indennizzabilità.

11. Le spese seguono nondimeno la prevalente soccombenza dell'amministrazione regionale e si liquidano in euro 3500,00, oltre accessori di legge a carico della Regione Lazio, mentre restano compensate tra le altre parti per eccezionali ragioni legate alla natura delle censure

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Annulla la delibera del Consiglio regionale del Lazio n. 3 del 2020.

Rigetta la domanda risarcitoria e dichiara inammissibile la domanda di indennizzo.

Condanna la Regione Lazio a rifondere le spese, che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Compensa le spese tra le altre parti.

(Omissis)

